

# STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE A CARATTERE REGIONALE

Le competenze in materia energetica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia hanno subito un notevole ampliamento a partire dal decreto legislativo n.112/1998 (Bassanini) con il quale è iniziata la devoluzione di competenze, non solo in materia di energia, dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario. Il trasferimento di competenze si è ulteriormente accresciuto attraverso la riforma del titolo V della Costituzione, sancita con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

L'effettivo passaggio di competenze energetiche alla Regione è avvenuta solo il 29 giugno 2002, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 110/2002, che emana le relative norme di attuazione statutaria in materia.

Quale risposta a tale trasferimento, anche in virtù al riconoscimento strategico del settore energetico tributato dalla Regione, ha portato all'approvazione della L.R. 19 novembre 2002, n. 30 in materia di energia, entrata in vigore il 5 dicembre 2002. La legge attua le funzioni assegnate alla Regione dalle norme statutarie e prevede la formazione del Piano energetico regionale. In tema di politica energetica regionale, la Legge, in armonia con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo, della politica energetica comunitaria e nazionale e per garantire il diritto all'energia, promuove azioni e iniziative volte a conseguire:

- a) l'uso razionale dell'energia, il suo risparmio, la valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili;*
- b) lo sviluppo, con riferimento al territorio regionale, della ricerca scientifica nel settore energetico, l'innovazione tecnologica e l'uso di veicoli e combustibili con ridotto impatto sull'ambiente;*
- c) la garanzia della sicurezza e della continuità nell'erogazione del servizio di trasporto e di distribuzione di energia elettrica e di gas;*
- d) l'incremento della competitività del mercato energetico regionale, favorendo lo sviluppo di dinamiche concorrenziali e l'attuazione di misure per l'importazione di energia dall'estero.*

La LR. 30/02 prevede fra l'altro la predisposizione del **Piano Energetico Regionale** e traccia quali obiettivi generali del futuro Piano Energetico Regionale (P.E.R.):

- l'aumento di efficienza del sistema energetico regionale e la riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico;
- lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
- la riduzione dei consumi energetici nei settori dei trasporti, produttivo, abitativo e terziario;
- il miglioramento dell'efficienza energetica nei vari settori interessati.

# Pianificazione energetica regionale

Il piano energetico regionale P.E.R. é lo strumento di riferimento con il quale le Regioni, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, individuano gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del proprio sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo criteri, parametri, limiti, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali. Il Piano è composto da un elaborato principale, a contenuto programmatico, e di un elaborato a contenuto analitico, riguardante l'evoluzione del sistema energetico regionale e i bilanci energetici

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha avviato la procedura per la formazione di un piano energetico regionale, anche attraverso l'azione partecipata dei portatori di interesse in tale ambito (Agenda XXI).

Data la debolezza strutturale che caratterizza l'Italia in questo ambito - la sua dipendenza dalle fonti energetiche estere si aggira tuttora intorno all'80% del fabbisogno totale – le Regioni sono comunque chiamate a partecipare con provvedimenti concreti all'attuazione del Piano nazionale.